



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [ESMA](#). Pubblicate le aspettative relative alla conclusione del periodo transitorio in materia di Cripto-attività
- [ACN](#). Pubblicata Determinazione sui termini per gli adempimenti dei nuovi soggetti NIS, aggiornamento delle informazioni e categorizzazione delle attività
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato comunicato relativo alla rivalutazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

ALTRE NOTIZIE

- [UIF](#). Pubblicato comunicato relativo alle schede di feedback ai segnalanti



HIGHLIGHTS

ESMA. Pubblicate le aspettative relative alla conclusione del periodo transitorio in materia di Cripto-attività

L' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) con comunicazione del 17 aprile ha chiarito le proprie aspettative di vigilanza relative alla conclusione del periodo transitorio previsto dal Regolamento sui mercati delle cripto-attività (Regolamento 2023/1114/UE – MiCAR): dal 1° luglio 2026, infatti, scadrà il periodo transitorio del MiCAR.

Ai soggetti non ancora autorizzati quali prestatori di servizi per le cripto-attività, l'ESMA chiede di disporre di piani di dismissione ordinata pronti all'esecuzione, che garantiscano il trasferimento dei cripto-asset dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi.

Tali piani devono essere operativi, credibili e immediatamente attuabili, nonché conformi agli obblighi applicabili, inclusi quelli in materia di condotta, requisiti prudenziali e antiriciclaggio. Ai prestatori di servizi di cripto-attività (CASP) già autorizzati è richiesto, invece, di gestire in modo ordinato l'aggiornamento dei rapporti contrattuali con i clienti esistenti prima della predetta data del 1° luglio assicurando l'adozione di procedure di *onboarding* conformi alla normativa applicabile.

L'ESMA ricorda, inoltre, che gli operatori extra-Ue non sono autorizzati a prestare servizi MiCAR a investitori europei, salvo la stretta eccezione della sollecitazione inversa, e che tale divieto si estende anche ai rapporti tra imprese. In tale contesto, l'ESMA, rivolgendosi alle Autorità di vigilanza nazionali, sottolinea l'importanza dei profili relativi ai piani di dismissione per i CASP non autorizzati e al rischio di prestazione non autorizzata dei servizi al termine del periodo transitorio.

Gli investitori sono invitati a:

- verificare il proprio fornitore, accertando che sia autorizzato e incluso nel Registro MiCAR pubblicato dall'ESMA prima di effettuare investimenti o trasferimenti di fondi;
- identificare con precisione l'entità giuridica che presta il servizio, considerato che le tutele del MiCAR si applicano esclusivamente alla specifica entità autorizzata nell'Ue e non ad altre società del medesimo gruppo o a entità extra-Ue, anche se operanti sotto lo stesso marchio;
- esaminare attentamente la documentazione contrattuale per comprendere quale soggetto fornisce effettivamente il servizio;
- agire tempestivamente trasferendo le cripto-attività a un operatore autorizzato o a un portafoglio auto-custodito, oppure valutando la chiusura delle proprie posizioni, ove necessario, tenuto conto che la permanenza presso operatori non autorizzati può comportare una minore tutela giuridica e un maggiore rischio di perdita delle proprie cripto-attività.

[Link al documento: clicca qui](#)



[ACN. Pubblicata Determinazione sui termini per gli adempimenti dei nuovi soggetti NIS, aggiornamento delle informazioni e categorizzazione delle attività](#)

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato la Determina 127434/2026 relativa ai termini per gli adempimenti dei nuovi soggetti NIS e la Determinazione 127437/2026 sulle modalità di utilizzo e accesso alla piattaforma ACN, con particolare riferimento all'elenco dei fornitori rilevanti.

In particolare:

- la Determina 127434/2026, stabilisce i nuovi termini che i soggetti inseriti per la prima volta nel 2026 nell'elenco dei soggetti NIS devono rispettare per adempiere agli obblighi della determinazione recante le specifiche di base (379907/2025).

Per i nuovi soggetti NIS inseriti nell'elenco dei soggetti NIS nel corso dell'anno solare 2026, l'obbligo di notifica degli incidenti significativi di base decorre a partire dal 1° gennaio 2027 (ed è quindi necessario designare il referente CSIRT entro fine 2026) e le misure di sicurezza di base devono essere adottate entro il 31 luglio 2027.

La determinazione si applica a decorrere dal 30 aprile 2026

- La Determinazione 127437/2026, invece, nell'aggiornare le modalità di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale, introduce l'articolo 18 relativo all'elenco dei "fornitori rilevanti". Questo esercizio è necessario per selezionare, tra i fornitori, coloro i quali dovranno essere individuati quali soggetti importanti o essenziali al fine di promuovere un adeguato livello di sicurezza informatica lungo la catena di approvvigionamento dei soggetti NIS (articolo 3, comma 9, lettera f) del decreto NIS).

La Determinazione definisce "fornitori rilevanti" i soggetti che assicurano la fornitura di servizi o di prodotti a un soggetto NIS, quando la fornitura soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di rilevanza:

- la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di infrastrutture digitali e gestione dei servizi TIC (fornitura ICT);
- l'interruzione o la compromissione della fornitura comportano un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS, anche per effetto della indisponibilità di fornitori alternativi, di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS (fornitura non fungibile).

In merito ai fornitori rilevanti i soggetti NIS devono indicare: a) la denominazione; b) il codice fiscale; c) il Paese in cui ha la sede legale; d) i codici CPV (*Common Procurement Vocabulary*) di cui al Regolamento (CE) n. 2195/2002 che istituisce il vocabolario comune per gli appalti pubblici, relativi alle forniture di cui fruisce il soggetto NIS; e) il criterio di rilevanza utilizzato.

Inoltre, la Determina introduce anche, agli articoli 20 e 21, la regolazione degli aspetti procedurali dell'elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi che dovrà essere effettuata dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, a partire dalla ricezione della prima comunicazione di inserimento nell'elenco dei soggetti NIS. **Le entità finanziarie soggette al Regolamento DORA e rientranti anche nell'ambito NIS sono esentate da questo specifico adempimento, ferma restando la possibilità di aderirvi volontariamente.**



Le disposizioni della Determinazione si applicano a decorrere dal 15 aprile 2026, mentre le disposizioni relative all'elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi si applicano dal 1° maggio 2026.

[Link al documento: clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicato comunicato relativo alla rivalutazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

L'articolo 133 della direttiva 2019/878/UE (CRD5) riconosce alle autorità nazionali designate la facoltà di imporre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*systemic risk buffer*, SyRB) al fine di prevenire e attenuare rischi sistemici non altrimenti coperti con altri strumenti macroprudenziali. Il SyRB deve essere costituito da capitale di elevata qualità (*common equity tier 1*, CET1).

Pertanto, Banca d'Italia ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia un SyRB pari all'1,0 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia. Il livello della riserva - entrata pienamente in vigore alla fine di giugno dello scorso anno - va rivalutato almeno ogni due anni.

In occasione della rivalutazione, Banca d'Italia ha confermato il livello della riserva attualmente in vigore, che le banche devono quindi continuare a detenere. Il requisito continua ad applicarsi a livello sia consolidato sia individuale.

[Link al documento: clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

UIF. Pubblicato comunicato relativo alle schede di feedback

L'UIF lo scorso 28 aprile ha comunicato di riprendere la spedizione delle schede di feedback ai segnalanti di SOS ai sensi della Sezione VIII, Parte I delle Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.

Le schede di *feedback* contengono indicatori sintetici sull'attività segnaletica e sono trasmesse due volte l'anno ai segnalanti che hanno inoltrato nel periodo di riferimento almeno 100 SOS; i periodi di riferimento sono il primo semestre e l'intero anno.

I dati del segnalante sono raffrontati con quelli del periodo precedente e con quelli di un apposito Gruppo di confronto. Tale Gruppo coincide di norma con la categoria di appartenenza del segnalante, con alcune differenze che tengono conto di distinte caratteristiche dimensionali e operative di taluni intermediari.



NEWSLETTER

Gli intermediari inclusi nel primo invio delle schede sono 79, di cui si è riportato l'elenco dei Gruppi di confronto e della rispettiva categoria di appartenenza utilizzata nelle Pubblicazioni della UIF. Le statistiche relative ai Gruppi di confronto riportate nelle schede comprendono non solo i destinatari delle schede ma tutti i membri del Gruppo (la cui numerosità complessiva è riportata nella tavola).

[Link al documento: clicca qui](#)

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano – Italy
+39 02 873131 milano@rplt.it
+39 02 45381201 milano-mi@rplt.it

ROMA Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma – Italy
+39 06 80913201 roma-rm@rplt.it
+39 06 977451 roma@rplt.it

TORINO Via Amedeo Avogadro, 26
10121 Torino – Italy
+39 011 5584111 torino@rplt.it

BOLOGNA Via D’Azeglio, 19
40123 Bologna – Italy
+39 051 232495 bologna@rplt.i

BUSTO ARSIZIO Via Goito, 14
21052 Busto Arsizio – Italy
+39 0331 173141 busto@rplt.it

AOSTA Via Croce di Città, 44
11100 Aosta – Italy
+39 0165 235166 aosta@rplt.it

